

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-870	del 16/12/2010
Oggetto	Struttura Oceanografica Daphne. Approvazione Contratto con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS Dipartimento di Oceanografia Biologica di Trieste per l'utilizzo della motonave Daphne II e di un laboratorio.	
Proposta	n. PDTD-2010-894	del 15/12/2010
Struttura adottante	Struttura Oceanografica Daphne	
Dirigente adottante	Rinaldi Attilio	
Struttura proponente	Struttura Oceanografica Daphne	
Dirigente proponente	Rinaldi Attilio	
Responsabile del procedimento	Rinaldi Attilio	

Questo giorno 16 (sedici) dicembre 2010 presso la sede di Via Vespucci, 2 in Cesenatico, il Direttore del/della Struttura Oceanografica Daphne, Dott. Rinaldi Attilio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

#### PREMESSO:

- che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS Dipartimento di Oceanografia Biologica di Trieste ha indetto una gara per l'affidamento di un appalto pubblico di servizi relativo al noleggio di un'imbarcazione con equipaggio per le esigenze del Dipartimento BIO dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS;
- che la Struttura Oceanografica Daphne è stata invitata a partecipare alla gara con lettera di invito prot.4362/2010 del 15/10/2010;
- che la gara prevede l'utilizzo della motonave Daphne II con equipaggio, per l'esecuzione di 5 campagne per posa e recupero di strumentazioni oceanografiche, l'esecuzione di profili lungo la colonna d'acqua con sonda multiparametrica e il prelievo di campioni d'acqua e carote di sedimento, per un impegno massimo di circa 30 giorni nel periodo da dicembre 2010 e luglio 2011 e l'utilizzo di uno spazio a terra, attrezzabile a laboratorio, per il deposito di strumentazione scientifica;

#### DATO ATTO:

- che l'OGS-TRIESTE è ente pubblico di ricerca che svolge, promuove, coordina studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, allo sviluppo di nuove tecnologie applicative ed interpretative nei campi delle scienze del mare, dell'ambiente, della sismicità, delle risorse minerarie. In particolare il Dipartimento di Oceanografia ha il compito di svolgere con progetti specifici, studi e ricerche rivolte alla conoscenza dell'ambiente marino costiero, della sua dinamica e delle sue interazioni con atmosfera e litosfera;

#### VISTO:

- la L.R. 19 aprile 1995 n. 44 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l'art. 21, comma 1, lett. g), che individua tra le entrate di ARPA gli introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo tariffe stabilite dalla Regione;
- l'Accordo di Programma quadro sulle attività di ARPA approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.53/2002 che configura l'attività come attività "aggiuntiva";

RITENUTO:

- che l'attività oggetto del contratto, che complessivamente prevede un massimo di 30 uscite giornaliere con la M/n DAPHNE II nel periodo dicembre 2010-luglio 2011, può essere svolta dalla Struttura, con l'impiego di proprie risorse, senza influenzare le attività istituzionali obbligatorie;

DATO ATTO:

- della partecipazione della Struttura alla gara informale;
- che con nota prot.4753/2010 del 11/11/2010, OGS-TRIESTE ha comunicato l'affidamento alla Struttura Oceanografica Daphne del servizio di cui sopra, predisponendo il relativo contratto, all. A) al presente atto;
- che il Responsabile delle attività per la Struttura Oceanografica Daphne è il Dott. Giuseppe Montanari;

PRECISATO:

- che la tariffa omnicomprensiva giornaliera per il noleggio della M/n DaphneII è pari a Euro 1990,00 (millenovecentonovanta,00), oltre a oneri per la sicurezza pari a Euro 120,00;
- che ARPA emetterà fattura a conclusione di ciascun periodo di campionamento, con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese ;
- che il corrispettivo massimo contrattuale spettante ad ARPA per il servizio oggetto del presente atto è non potrà essere superiore a Euro 59.820,00 (cinquantanovemilaottocentoventi,00 IVA esclusa);
- che le attività previste dal contratto debbano concludersi entro il mese di luglio2011;

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa del presente atto;
- del parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell'art.8, comma 2, del Regolamento per il Decentramento Amministrativo, da Alessandra Tinti, Responsabile dello Staff Amministrazione ;
- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5, e 6 della Legge 241/90 e della L.R. 32/93 è il sottoscritto, Direttore della Struttura;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il contratto con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS Dipartimento di Oceanografia Biologica di Trieste, che prevede l'utilizzo della motonave Daphne II con equipaggio, per l'esecuzione di 5 campagne per posa e recupero di strumentazioni oceanografiche, l'esecuzione di profili lungo la colonna d'acqua con sonda multiparametrica e il prelievo di campioni d'acqua e carote di sedimento, per un impegno massimo di circa 30 giorni nel periodo da dicembre 2010 e luglio 2011 e l'utilizzo di uno spazio a terra, attrezzabile a laboratorio, per il deposito di strumentazione scientifica;
2. di prendere atto che le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate nel contratto, alla A), al presente atto;
3. di prendere atto che l'OGS-TRIESTE corrisponderà ad Arpa una tariffa giornaliera onnicomprensiva di Euro 1.990,00 (IVA esclusa) e che il numero massimo di giornate impegnate nelle attività di cui sopra sono 30, nel periodo dicembre 2010 – luglio 2011;
4. di nominare Responsabile delle attività per la Struttura il Dott. Giuseppe Montanari, Responsabile dell'Area Monitoraggio Marino;
5. di prendere atto che ARPA emetterà fattura a conclusione di ciascun periodo di campionamento, con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese;
6. di dare atto che l'entrata massima complessiva di Euro 59.820,00 (IVA esclusa) avente natura di "Ricavi per progetti" sarà contabilizzata nel conto economico consuntivo annuale con riferimento al centro di responsabilità Struttura Oceanografica Daphne anno 2010-2011.

Il Direttore della Struttura  
Oceanografica Daphne  
Dott. Attilio Rinaldi

All.A) Contratto

## **CONTRATTO PER CORRISPONDENZA COMMERCIALE**

contenente le norme e le condizioni relative alle prestazioni attinenti allo svolgimento del servizio relativo al noleggio di un'imbarcazione con equipaggio per le esigenze del Dipartimento BIO dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

Contratto n. 06/2010/UCE del 17.12.2010

Atto del Direttore Generale n. 062/2010 dd. 17.12.2010

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, nel seguito indicato come OGS, con sede e domicilio fiscale in Borgo Grotta Gigante n. 42/c, 34010 Sgonico (TS) e sedi secondarie a S. Croce (TS) – Via Piccard n. 54 e a Cussignacco (UD) – via Treviso n. 55, codice fiscale e partita IVA 00055590327, rappresentato dal Direttore Generale dott. Tiziana Maier


affida

all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna – Struttura Oceanografica Daphne, nel prosieguo denominata “ARPA-DAPHNE”, con sede in Cesenatico, Via Vespucci, 2 (FC), codice fiscale e partita IVA 04290860370, rappresentata dal Dott. Attilio Rinaldi, nato a San Felice sul Panaro (MO) il 06.09.1947, Direttore della Struttura, il servizio di seguito descritto.

Art. 1

L'OGS affida ad ARPA-DAPHNE il servizio relativo al noleggio della motonave “Daphne II” con equipaggio per le esigenze del Dipartimento BIO dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS.

Le caratteristiche tecniche della motonave Daphne II sono riportate nella



scheda tecnica e nel Certificato di Classe allegati (Allegati "A", "B").

## Art. 2

Il presente contratto decorre dalla data di stipula e scadrà all'ultimazione delle attività di ricerca per cui l'OGS noleggia l'imbarcazione. Le attività di ricerca si svolgeranno tra la data di stipula e il mese di luglio 2011, sulla base di un calendario che sarà concordato tra le parti. Sono in particolare previste:

### ❖ **2 campagne per:**


- posa e recupero di strumentazioni oceanografiche,
- esecuzione di profili lungo la colonna d'acqua con sonda multiparametrica in 20 stazioni,
- prelievo di campioni d'acqua e di carote di sedimento in 20 stazioni.

Ciascuna campagna avrà la durata presunta di 6 giorni effettivi di campionamento a mare e potrà eventualmente essere prolungata di ulteriori due giorni opzionali, per un totale massimo eventuale di 8 giorni.

### ❖ **1 campagna per:**

- posa e recupero di strumentazioni oceanografiche,
- esecuzione di profili lungo la colonna d'acqua con sonda multiparametrica in 20 stazioni,
- prelievo di campioni d'acqua e di carote di sedimento, in 20 stazioni;
- campionamento della comunità micro e meio bentonica tramite boxcorer e campionamento del macrobentos tramite benna (3 bennate per stazione) in 10 stazioni.

Tale campagna avrà la durata presunta di 8 giorni effettivi di campionamento a mare, e potrà eventualmente essere prolungata di ulteriori due giorni opzionali, per un totale massimo eventuale di 10 giorni.



❖ **2 campagne per:**

- posa e recupero strumentazioni oceanografiche.

Ciascuna campagna di posa e recupero strumentazione, che sarà alternata alle sopradescritte campagne di campionamento, avrà la durata presunta di 1 giorno effettivo + 1 giorno opzionale, per un totale massimo eventuale di 2 giorni.

Le date indicate nel calendario saranno oggetto di conferma il giorno precedente l'inizio di ciascun periodo di campionamento.

I periodi di campionamento non devono essere necessariamente consecutivi.

**Art. 3**

Lo svolgimento delle attività di ricerca dovrà espletarsi nell'area evidenziata nella mappa allegata (Allegato "C"), che risulta delimitata dai vertici delle stazioni A01, A03, E03, E01, le cui coordinate sono le seguenti:

A01 Lat 44°04,57' Log 12°41,20'

A03 Lat 44°11,79' Long 12°50,03'


E01 Lat 43°56,60' Long 12°59,40'

E03 Lat 44°04,76' Long 13°08,30'

Le attività prevedono 20 stazioni al largo di Rimini, in parte strumentate sul fondo, per la raccolta di profili CTD, ADCP, campioni di acqua e sedimento.

Di norma le operazioni si svolgeranno dalla superficie senza intervento di personale subacqueo, tuttavia in caso di difficoltà nel recupero delle stazioni fisse potrà essere necessario l'intervento di sommozzatori che verranno forniti dall'OGS.

OGS dovrà imbarcare sulla m/n propria strumentazione per l'effettuazione di tali attività, che verranno svolte entro 20 miglia dalla costa.



Art. 4

Lo svolgimento del servizio dovrà inoltre avvenire nel rispetto del contenuto dell'Offerta Qualitativa inviata dalla Struttura Oceanografica Daphne per la partecipazione alla gara (Allegato "D").

Art. 5

La tariffa omnicomprendiva giornaliera per il noleggio dell'imbarcazione M/n Daphne II con equipaggio è pari ad € 1.990,00 (Millenovecentonovanta/00).

Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari ad € 120,00 (Centoventi/00).


Per le giornate di stand-by operativo per condizioni meteo avverse ARPA-DAPHNE non avrà diritto ad alcun corrispettivo.

Il corrispettivo massimo contrattuale spettante ad ARPA-DAPHNE non potrà essere superiore ad € 60.120,00 (Sessantamilacentoventi/00) al netto dell'IVA.

ARPA-DAPHNE potrà emettere una fattura alla conclusione di ciascun periodo di campionamento.

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni, previo ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di ARPA-DAPHNE.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 196 del 23 agosto 2010 e s.m.i., il pagamento dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a mezzo del conto corrente dedicato IBAN IT5200200802450000003175646, sul quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti:



prof. Stefano Tibaldi, codice fiscale TBLSFN49R30A944X

dott.ssa Massimiliana Razzaboni, codice fiscale RZZMSM56M53F087Q

dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, codice fiscale BCCGPP62A09A944A

ARPA-DAPHNE dichiara di conoscere tutti gli obblighi imposti dalla legge 136/2010 e s.m.i. e di rispettarne i relativi contenuti.

#### Art. 6

ARPA-DAPHNE dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.


ARPA-DAPHNE si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

ARPA-DAPHNE si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano ARPA-DAPHNE anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ARPA-DAPHNE è obbligata all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARPA-DAPHNE fornisce all'OGS dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'OGS dovrà operare e a cui dovrà attenersi per lo svolgimento delle attività sia in mare che nei



laboratori, per mezzo del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e delle Procedure per la gestione delle Emergenze ed Evacuazione adottate nei laboratori esterni e sulla motonave (Allegati “E” e “F”).

L’OGS e ARPA-DAPHNE si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto del contratto.

Al momento della stipula del contratto ARPA-DAPHNE dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D. Lgs. sopra richiamato.


#### Art. 7

ARPA-DAPHNE dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose tanto dell’OGS che di terzi, derivanti da manchevolezze o da trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

#### Art. 8

Ove si verificano inadempienze di ARPA-DAPHNE nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dall’OGS, in ragione della loro gravità, una penale rapportata all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del dieci per cento del corrispettivo contrattuale.

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l’OGS avrà facoltà, previa intimazione scritta ad ARPA-DAPHNE, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno di ARPA-DAPHNE e salva l’applicazione delle penali.



In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'OGS non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.


Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati dall'OGS ad ARPA-DAPHNE via fax. ARPA-DAPHNE dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'OGS nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano nel detto termine, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio dell'OGS a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate a ARPA-DAPHNE le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

A fronte di tutte le penali applicate nei confronti di ARPA-DAPHNE, OGS emetterà al termine del contratto un'unica fattura, che sconterà le imposte di legge. All'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'OGS ad ARPA-DAPHNE, l'OGS potrà trattenere la somma addebitata con la fattura emessa per le penali.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso ARPA-DAPHNE dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARPA-DAPHNE prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude in diritto dell'OGS a chiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere il contratto.

Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui ARPA-DAPHNE esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle



disposizioni del contratto. In tal caso l'OGS applicherà ad ARPA-DAPHNE la penale sino alla data in cui il servizio inizierà a essere eseguito in modo effettivamente conforme al contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.


#### Art. 9

L'OGS avrà il diritto di risolvere il contratto con provvedimento motivato nei seguenti casi:

- a. giusta causa,
- b. mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c. per gravi inadempienze, frode o altro, compresa l'immotivata interruzione della prestazione, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d. per un diverso assetto organizzativo dell'OGS che faccia venire meno la necessità di prestazione del servizio oggetto del presente appalto.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- I. qualora sia stato depositato contro ARPA-DAPHNE un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di ARPA-DAPHNE;




- II. qualora ARPA-DAPHNE perda i requisiti minimi richiesti nella presente lettera d'invito;
- III. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico di ARPA-DAPHNE siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- IV. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto che verrà stipulato con ARPA-DAPHNE.

Dalla data di efficacia del recesso, ARPA-DAPHNE dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad OGS.

In caso di recesso ARPA-DAPHNE avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

La risoluzione avviene di diritto non appena l'OGS, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta, in forma di lettera raccomandata, ad ARPA-DAPHNE. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perviene all'indirizzo di ARPA-DAPHNE.




Qualora l'OGS intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto, potrà rivalersi su ARPA-DAPHNE al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, i rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento.

ARPA-DAPHNE, oltre a incorrere nelle sanzioni di cui sopra, è altresì tenuta al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'OGS sia eventualmente chiamato a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altra ditta.

L'OGS si riserva, altresì, la facoltà di sospendere provvisoriamente il servizio, in tutto o in parte, in qualsiasi giorno e per qualsiasi motivo di pubblico interesse, senza che ARPA-DAPHNE possa pretendere danni o compensi di sorta.

#### Art. 10

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., si fa presente che l'OGS può utilizzare i dati forniti da ARPA-DAPHNE in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie dell'OGS in materia di appalti di forniture, servizi, lavori pubblici, e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte dei competenti uffici dell'OGS; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione ai sensi dell'art. 7 del citato D.



Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS, rappresentato dal Presidente prof. Iginio Marson; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell'OGS dott. Tiziana Maier.

ARPA-DAPHNE si obbliga parimenti a mantenere riservati i dati dell'OGS di cui verrà in possesso nel corso dell'esecuzione del servizio.

Art. 11

Tutte le controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporre in via bonaria tra le parti, sarà competente il Foro di Trieste.

Art. 12

Il presente contratto, redatto mediante scambio di corrispondenza, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e s.m.i..

Allegati:

A – Scheda tecnica motonave Daphne II


B – Certificato di Classe m/n Daphne II

C - Mappa

D – Offerta Qualitativa

E – D.U.V.R.I.


F – Procedure per la gestione delle Emergenze ed Evacuazione adottate nei laboratori esterni e sulla motonave



ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA  
SPERIMENTALE – OGS

Il Direttore Generale

Dott. Tiziana Mater



Per accettazione

Cesenatico, \_\_\_\_\_

ARPA EMILIA ROMAGNA – STRUTTURA OCEANOGRAFICA  
DAPHNE

Il Direttore della Struttura

Dott. Attilio Rinaldi

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 1341 C.C., Il comma, la ARPA-DAPHNE dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del presente contratto.

ARPA EMILIA ROMAGNA – STRUTTURA OCEANOGRAFICA  
DAPHNE

Il Direttore della Struttura

Dott. Attilio Rinaldi

\_\_\_\_\_

